Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1 9 8 2

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1 9 8 2

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Umbria

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **962.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 78/610 del 29 giugno 1978, emanata dal Consiglio delle Comunità europee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri sulla protezione dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle lavorazioni nelle quali il cloruro di vinile monomero (CVM) è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato, trasportato od utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimeri o copolimeri di cloruro di vinile, alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati dalle vigenti leggi.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si intendono per:

zona di lavoro: un'area, nella quale esiste il rischio di presenza nell'atmosfera di cloruro di vinile monomero in concentrazione superiore al limite indicato nel successivo articolo 3, comprendente uno o più posti di lavoro, nell'ambito della quale uno o più lavoratori svolgono la propria mansione nell'arco dell'orario di lavoro;

posto di lavoro: uno specifico punto di una zona di lavoro che ha una denominazione coerente con la funzione che vi si svolge;

valore limite tecnico di lunga durata (VLTLD): il valore di concentrazione media, integrata rispetto al tempo, di cloruro di vinile monomero nell'atmosfera di una zona di lavoro, che non deve mai essere superato; il periodo di riferimento è l'anno e si tiene conto soltanto delle concentrazioni misurate nei periodi di attività degli impianti e della durata di tali periodi;

medico competente: il medico incaricato del controllo sanitario dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero nelle zone di lavoro, in possesso di uno dei seguenti tiloli: specializzazione o docenza in medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale o specializzazione in clinica del lavoro.

Art. 3.

Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro di vinile monomero cui i lavoratori sono esposti.

Egli deve inoltre provvedere a che ogni zona di lavoro degli stabilimenti di cui all'art. 1 sia sottoposta ai controlli della concentrazione di cloruro di vinile monomero nell'atmosfera prevista dal presente decreto.

Per gli stabilimenti di cui all'art. 1, il valore limite tecnico di lunga durata è fissato in 3 parti per milione in volume/volume (ppm).

Art. 4.

La concentrazione di cloruro di vinile monomero nelle zone di lavoro deve essere controllata con metodo permanente sequenziale o con metodo discontinuo secondo le modalità indicate nell'allegato I. Negli ambienti ove si effettua la polimerizzazione del cloruro di vinile monomero, il controllo deve essere effettuato applicando il metodo permanente sequenziale.

Nei casi in cui sia adottato il metodo permanente sequenziale, il valore limite tecnico di lunga durata si considera non superato allorché la media aritmetica dei valori misurati durante un anno, calcolata secondo le modalità indicate all'allegato II, sezione I, non supera il valore di cui all'art. 3.

Il rispetto del valore limite tecnico di lunga durata può essere anche controllato attraverso l'applicazione del metodo statistico riportato all'allegato III.

Nei casi in cui sia adottato il metodo discontinuo, il valore limite tecnico di lunga durata si considera non superato allorchè, con una sicurezza statistica del 95 % l'insieme dei valori misurati durante l'anno consenta di ritenere che la media effettiva annua non superi il valore limite tecnico di lunga durata. Il controllo sarà effettuato secondo le modalità indicate allo allegato II.

Art. 5.

Per registrare aumenti anormali della concentrazione di cloruro di vinile monomero deve essere previsto un sistema di controllo che consenta di rilevare tali aumenti nei punti in cui essi possono prodursi.

Qualora in un punto di rilevamento si verifichi un aumento anormale della concentrazione, tale che questa superi il valore di 15 parti per milione, devono essere adottate immediatamente misure tecniche per l'individuazione delle cause e la loro rimozione.

Nel caso in cui l'aumento anormale permanga, devono essere indossati immediatamente adeguati mezzi protettivi da parte del personale vicino al punto di rilevamento.

Qualora in un punto di rilevamento si verifichi un aumento della concentrazione, tale che questa superi il valore di 30 parti per milione, devono essere adottate immediatamente, oltre alle misure tecniche di cui al secondo comma, adeguate misure protettive individuali.

Nel caso in cui dopo gli interventi di cui al precedente comma il valore di concentrazione non si riduca, il personale non strettamente necessario per gli interventi tecnici deve essere allontanato.

Art. 6.

Nel caso di operazioni di pulitura di autoclavi, di manutenzione, di riparazioni e simili, per le quali non è possibile garantire concentrazioni di cloruro di vinile monomero inferiori al valore limite anche con tecniche operative e di aereazione finalizzate allo scopo, occorre adottare adeguate misure protettive individuali.

Art. 7.

Il datore di lavoro deve informare, del pericolo che il cloruro di vinile monomero presenta per la salute e delle precauzioni da prendere per la manipolazione dello stesso, i lavoratori all'atto della loro assunzione ed in ogni caso prima che essi siano adibiti alle lavorazioni di cui al precedente art. 1 e successivamente con periodicità almeno annuale.

Art. 8.

All'entrata delle zone di lavoro di cui all'art. 2 deve essere posto un cartello con l'iscrizione: « zona sorvegliata — vietato l'accesso ai non addetti — possibile presenza di cloruro di vinile ».

L'accesso a tali zone deve essere consentito soltanto a personale autorizzato.

Art. 9.

I lavoratori che sono esposti o che sono stati esposti al cloruro di vinile monomero devono essere iscritti in un registro, tenuto dal datore di lavoro, in cui sono annotati, per ciascuno di essi, la natura e la durata delle loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Detto registro deve essere aggiornato entro 30 giorni dalla data delle eventuali variazioni.

Copia del registro di cui sopra e degli aggiornamenti deve essere trasmessa all'unità sanitaria locale competente per territorio, e, inoltre, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed all'Istituto superiore di sanità immediatamente, quando questi ultimi ne facciano richiesta. Gli aggiornamenti dovranno essere trasmessi alle unità sanitarie locali con periodicità semestrale.

Le annotazioni individuali di cui al primo comma devono essere conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'unità sanitaria locale competente per territorio per almeno trent'anni dalla cessazione della attività comportante l'esposizione al cloruro di vinile, e comunque, per tutta la durata della vita dell'interessato.

Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori le rispettive annotazioni individuali.

Ai rappresentanti dei lavoratori in seno all'impresa che ne facciano richiesta devono essere messi a disposizione i risultati delle misurazioni della concentrazione di cloruro di vinile monomero nell'atmosfera delle zone di lavoro. I risultati medesimi devono includere almeno le medie settimanali delle misurazioni, il numero dei superamenti annui del valore limite tecnico di breve durata rapportato a periodi settimanali, di cui all'allegato III, nonché il numero dei superamenti annui dei valori di concentrazione di cui all'art. 5.

Art. 10.

Il datore di lavoro deve sottoporre i lavoratori adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 a visite da parte del medico competente di cui al precedente art. 2.

Tali visite mediche debbono aver luogo immediatamente prima dell'inizio dell'attività che espone a cloruro di vinile monomero e successivamente, nell'osservanza dei criteri indicati all'allegato IV.

Il medico competente determina caso per caso, tenuto anche conto dei dati ambientali e di esposizione dei lavoratori di cui al precedente art. 9, la natura e la frequenza degli esami.

Il datore di lavoro è tenuto a far esaminare al più presto il lavoratore che lo richieda in seguito all'insorgenza di manifestazioni e di sintomi riferibili alla patologia da cloruro di vinile.

I criteri secondo i quali viene effettuata la sorveglianza medica di cui al presente articolo devono essere comunicati alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 11.

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art. 12.

I lavoratori devono:

a) osservare le misure disposte dal datore di lavoro, ai fini della sicurezza individuale e collettiva adottate a norma del presente decreto;

b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

Art. 13.

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 3.000.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 5, 6, 10, primo e secondo comma, e 11. Nei casi di particolare gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;

b) con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 per l'inosservanza di tutte le altre norme.

I preposti sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.200.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 e, nei casi di particolare gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

I lavoratori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 12.

Art. 14.

Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto valgono le previsioni dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le imprese che già svolgono le lavorazioni di cui al precedente art. 1 dovranno conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — DI GIESI — MARCORA — DE MICHELIS — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 27

ALLEGATO I

DETERMINAZIONE DEL CVM NELLE ZONE DI LAVORO

1. SCELTA DEI PUNTI DI RILEVAMENTO.

Le misure della concentrazione del CVM nell'atmosfera delle zone di lavoro devono essere effettuate scegliendo i punti di rilevamento in modo che i risultati ottenuti siano il più possibile rappresentativi del livello di esposizione al CVM dei lavoratori occupati nelle zone di lavoro.

Per ogni zona di lavoro i punti di rilevamento devono essere:

in numero adeguato all'estensione ed alla configurazione della zona di lavoro;

situati dove è frequente il passaggio o la permanenza dei lavoratori;

di tipo fisso con sonde di prelievo poste all'altezza delle vie respiratorie del lavoratore nel normale svolgimento delle sue mansioni.

E' necessario verificare la significatività dei punti di rilevamento confrontando i valori di zona con quelli ottenuti da dispositivi individuali di campionamento e di analisi atti a rilevare almeno un terzo del VLTLD.

Tale verifica deve essere effettuata ogni qualvolta si ritiene che i dati non siano rappresentativi della concentrazione di CVM nella zona di lavoro, per avvenute modifiche impiantistiche o di definizione della zona di lavoro.

In caso di mancata rappresentatività dei valori all'interno di una zona agli effetti del controllo del rispetto del VLTLD, si considerano soltanto i dati relativi al punto più critico di rilevamento, cioè al punto che misura i più alti valori di CVM.

2. METODI DI DETERMINAZIONE DEL CVM.

La determinazione del CVM nell'atmosfera delle zone di lavoro è effettuata mediante gas-cromatografia od altri sistemi di pari affidabilità atti a determinare almeno un terzo della concentrazione del VLTLD.

2.1. *Metodo permanente - sequenziale.*

In questo caso, la determinazione del CVM è effettuata mediante gas-cromatografia ed, in linea di massima, segue le modalità appresso indicate:

I punti di rilevamento, normalmente in numero di dieci per ogni gas-cromatografo, sono collegati ad un gas-cromatografo idoneo a rilevare il CVM. Il gas-cromatografo è dotato di un selettore che consente di analizzare sequenzialmente i campioni provenienti dalle varie linee nel tempo massimo di 20' od, in alternativa, di ripetere indefinitamente l'analisi di una linea. Pertanto, il tempo di analisi di ogni linea è di 2' ed il periodo massimo di analisi di una stessa linea è di 20'.

Qualora il gas-cromatografo non disponga di un sistema di autotaratura, deve essere effettuata una taratura manuale ad intervalli settimanali, con miscele gassose a concentrazione nota di CVM. Di tale taratura occorrerà tenere la registrazione.

2.2. *Metodo discontinuo.*

La determinazione è effettuata mediante prelevamento di campioni di atmosfera, da analizzare successivamente per gas-cromatografia o con altri sistemi idonei.

Nel caso si faccia ricorso a sistemi di misura non selettivi, il valore della concentrazione rilevata deve essere interamente attribuito al CVM.

Gli strumenti di misura devono essere tarati ad intervalli regolari e seguendo procedimenti appropriati fondati sulle più recenti cognizioni tecniche.

ALLEGATO II

MODALITA' DI CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI CVM NELLE ZONE DI LAVORO

Nel calcolo della concentrazione media annua di CVM nelle zone di lavoro occorre:

considerare solo le concentrazioni di zona misurate nei periodi di attività escludendo dal calcolo dell'anno i periodi di inattività non inferiori al giorno;

escludere i valori di concentrazione anormali alle 30 parti per milioni di cui all'art. 5.

Sezione I: Metodo permanente sequenziale

1. La concentrazione media annua del CVM nelle zone di lavoro è data dalla media aritmetica di tutti i valori misurati durante l'anno.

2. Tale media deve essere continuamente aggiornata in modo da conoscere con frequenza almeno settimanale se il VLTLD è stato superato. Per tale aggiornamento occorre istituire un elaborato dei dati basato sul criterio dell'anno mobile e cioè, per una frequenza settimanale e per una zona di lavoro occorre:

prendere in considerazione l'insieme dei 52 valori medi settimanali che costituiscono l'anno appena trascorso;

eliminare il valore della concentrazione media settimanale relativa alla prima delle 52 settimane in considerazione;

aggiungere il valore della concentrazione media relativa alla cinquantatreesima settimana;

effettuare la somma dei 52 valori di concentrazione media settimanale di zona così aggiornati e dividere per 52.

Pertanto:

$$\overline{C} \text{ anno mobile} = \frac{\sum_{i=1}^{52} \overline{C}_i - \overline{C}_1 + \overline{C}_{53}}{52}$$

dove:

$\sum_{i=1}^{52} \overline{C}_i$ = sommatoria di tutti i valori medi settimanali di concentrazione relativi alle 52 settimane dell'anno appena trascorso;

$\overline{C}_1$ = valore medio di concentrazione relativo alla prima delle 52 settimane;

$\overline{C}_{53}$ = valore medio di concentrazione relativo alla cinquantatreesima settimana.

Sezione II: Metodo discontinuo

Al fine di rientrare nei limiti di sicurezza statistica di cui all'art. 4, terzo comma, occorre che i valori campionari siano rappresentativi del fenomeno.

A tale scopo è necessario che i valori siano scelti «casualmente» sia nell'ambito della zona di lavoro, sia nel corso del periodo di tempo che si vuole indagare.

La condizione di casualità delle osservazioni può essere assicurata facendo ricorso ad un buon generatore di numeri casuali. Il punto e l'istante di osservazione del fenomeno possono essere identificati definendo un sistema di coordinate che permetta di definire una relazione biunivoca tra l'insieme dei punti della «zona» e gli istanti di tempo e delle cuple di numeri casuali.

Servendosi delle misurazioni fatte dalla concentrazione di CVM, si calcola il valore di controllo della concentrazione media annua di zona (VC) applicando la formula seguente:

$$VC = 10 \frac{\sum_{i=1}^{52} y_i}{n} + K(n) \cdot \left\{ \left[\sum_{i=1}^{52} \left(y_i - \frac{\sum_{i=1}^{52} y_i}{n} \right)^2 \right] \Big/ n(n-1) \right\}^{1/2} + $$

$$+ 1{,}1513 \left[\sum_{i=1}^{52} \left(y_i - \frac{\sum_{i=1}^{52} y_i}{n} \right)^2 \Big/ n-1 \right]$$

dove:

y_i = logaritmo decimale delle misure effettuate;

n = numero delle misure in un anno solare;

K_n = costante definita in base al numero di misurazioni fatte e lette in tabella I.

Si ritroverà che il VLTLD è rispettato se risulterà che il valore di controllo (VC) risulta inferiore al valore limite tecnico di lunga durata.

Tabella 1

n	$K_{(n)}$
2	6.314
3	2.920
4	2.353
5	2.132
6	2.015
7	1.943
8	1.895
9	1.860
10	1.833
11	1.812
12	1.796
13	1.782
14	1.771
15	1.761
16	1.753
17	1.746
18	1.740
19	1.734
20	1.729
21	1.725
22	1.721
23	1.717
24	1.714
25	1.711
26	1.708
27	1.706
28	1.703
29	1.701
30	1.699
40	1.684
60	1.671
120	1.658
più di 120	1.645

Allegato III

METODO STATISTICO PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL VLTLD MEDIANTE IL CONTROLLO DEI VALORI LIMITE TECNICI DI BREVE DURATA.

1) La verifica del rispetto del VLTLD viene effettuata su base statistica. Il metodo ha due premesse fondamentali:

a) i valori di concentrazione di molte sostanze, tra le quali è incluso anche il CVM, osservati nel corso del tempo in un ambiente di lavoro hanno una distribuzione logaritmica normale;

b) la varianza logaritmica di questi valori è funzione del periodo di riferimento τ sul quale è calcolata la media dei singoli valori e del periodo di valutazione T sul quale si distribuisce la totalità dei singoli valori.

Tale varianza σ (τ, T) è esprimibile attraverso la formula seguente:

$$\sigma^2 (\tau, T) = 2{,}5 \cdot 10^{-2} \log (T/\tau)$$

Sulla base di tale premessa è possibile calcolare dei valori limite tecnici di breve durata (vedi tabella 2) tali che rispettando uno di essi è rispettato il VLTLD.

I valori limite tecnici di breve durata che compaiono nella tabella 2 sono stati calcolati in modo che siano tutti congruenti fra loro e con il VLTLD e perciò, per la verifica del rispetto del VLTLD, è sufficiente basarsi su un solo periodo di riferimento.

Considerando i valori raccolti con frequenza corrispondente ad uno dei tempi elencati nella colonna I della tabella 2, il VLTLD sarà rispettato se fra tutti i valori dell'anno appena trascorso (anno mobile) quelli che superano il valore limite tecnico di breve durata non sono più del 5% o, in altre parole, se non viene oltrepassato nel corso dell'anno il numero dei superamenti ammessi per tale periodo di riferimento.

In tabella 2 sono indicati in colonna 2 i valori limite tecnici di breve durata corrispondenti ad un VLTLD di 3 ppm, riferito ad un anno, ed in colonna 5 i numeri dei superamenti del valore limite tecnico di breve durata ammessi ogni anno.

Esempio:

Supponiamo di esaminare col metodo permanente sequenziale di cui all'allegato II, sezione I, in una zona di lavoro comprendente 5 punti di rilevamento. Ogni 20' saranno disponibili per ogni punto di rilevamento un valore di concentrazione e per la zona di lavoro 5 valori. Ogni anno saranno disponibili pertanto per tale zona $5 \times 3 \times 24 \times 7 \times 52 = 131.040$ valori. Il valore limite tecnico di breve durata, al di sopra del quale devono essere conteggiati i superamenti è pari a 7,9 ppm (corrispondenti ai 20'). Il numero massimo di superamenti consentito in un anno lavorativo sarà in tal caso pari al 5% di 131.040 e cioè 6.552.

2) L'aggiornamento, con frequenza almeno settimanale, del numero dei superamenti cumulati in un anno lavorativo avviene con le stesse modalità indicate nell'allegato II, sezione I, paragrafo 2. Pertanto:

$$\text{n. superamenti/anno mobile} = \sum_{i=1}^{52} X_i - X_1 + X_{53}$$

dove:

$\sum_{i=1}^{52} X_i$ = sommatoria dei superamenti cumulati dall'anno appena trascorso;

X_1 = numero di superamenti nella prima settimana dell'anno appena trascorso;

X_{53} = numero di superamenti cumulati nella cinquantaseesima settimana.

Esempio:

$\sum_{i=1}^{52} X_i = 3.500$

$X_1 = 60$

$X_{53} = 70$

n. superamenti/anno mobile = 3.500 — 60 + 70 = 3.510.

Poichè il numero dei superamenti (3.510) è inferiore a quello ammesso (6.552), nella zona considerata è rispettato il VLTLD.

TABELLA 2

VALORI LIMITE TECNICI DI BREVE DURATA E NUMERO DI SUPERAMENTI RISPETTIVAMENTE AMMESSI

Periodo di riferimento (r)	Valori limiti in ppm per VLTLD= 3 ppm	Rapporto: Valore limiti del periodo di riferimento / VLTLD	Numero dei periodi di riferimento (in T=1 anno)	Numero dei superamenti del valore limite ammessi in T=1 anno (arrotondati)
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
1 settimana .	6	1,96	52	3
8 ore	7	2,32	1.095	55
1 ora	7,6	2,53	8.760	438
20 minuti .	7,9	2,63	26.280	1.314

ALLEGATO IV

LINEE DIRETTRICI PER IL CONTROLLO MEDICO DEI LAVORATORI

1. — Il controllo medico dei lavoratori deve vertere su tutti i sintomi o le sindromi, con particolare considerazione dei rischi più gravi. Secondo le conoscenze attuali, infatti, nè sintomi isolati nè quelli che appaiono in combinazione con altri costituiscono segni premonitori dei sarcomi del fegato.

I controlli medici devono riguardare:

a) la raccolta dell'anamnesi medica professionale con particolare riferimento all'attività lavorativa;

b) l'esame clinico completo, con particolare attenzione all'esame delle estremità, della cute, e degli organi addominali;

c) periodici esami radiografici mirati dello scheletro della mano e del torace;

d) ogni altro esame collaterale giudicato dal medico competente utile in base alle cognizioni più aggiornate di medicina del lavoro.

Gli esami epidemiologici prospettivi devono riguardare:

esame della urina (glucosio, proteine, sali e pigmenti biliari, urobilinogeno);
velocità della sedimentazione (V.E.S.);
conteggio piastrine;
determinazione della bilirubinemia totale;
determinazione delle transaminasi (SGOT, SGPT);
determinazione della gamma-glutamil-trasferasi (GT);
elettroforesi delle proteine seriche;
fosfatasi alcaline.

2. — Il medico competente decide sull'idoneità del lavoratore ad esercitare un'attività in una zona di lavoro ed è tenuto a valutare le controindicazioni traendo elementi di giudizio da:

lesioni vascolari e neurovascolari sistemiche;
gravi malattie dell'apparato respiratorio;
insufficienza epatica;
diabete;
insufficienza renale;
sclerodermia;
grave etilismo.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 dicembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 ottobre 1982 recante disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle sementi di girasole.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopraspecificato;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 4 novembre 1982, concernente le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle sementi di girasole;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93, del 18 marzo 1980, n. 80/392 e del 18 marzo 1980, n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) n. 77/93 anzidetta che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste nella direttiva stessa;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al precitato decreto ministeriale del 22 ottobre 1982;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto ministeriale 22 ottobre 1982, citato nelle premes e, il trattamento di disinfezione delle sementi di girasole, con il prodotto antiperonosporico a base di « Metalaxil », potrà essere effettuato, fermo restando l'obbligo del certificato fitosanitario rilasciato dal Paese d'origine, anche nel territorio della Repubblica italiana, sotto la sorveglianza dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 2.

L'importazione delle singole partite di sementi di girasole da sottoporre alla disinfezione in Italia, deve essere autorizzata, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di apposita richiesta in cui le ditte interessate dovranno specificare la quantità, il punto di entrata, il Paese d'origine e gli stabilimenti ove saranno effettuate le operazioni di disinfezione.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione delle sementi di girasole, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Le misure contenute nel presente decreto sono valide sino al 30 aprile 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro: MANNINO

(4)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 novembre 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. I.C.E. - International Consulting Engineers, in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 1° dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 9 novembre 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 26 novembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 27 novembre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6)

DECRETO 30 novembre 1982.

Approvazione di condizioni di polizza, regolanti la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, presentate dalla rappresentanza della compagnia svizzera di assicurazione « Vita ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 16 marzo 1982 della rappresentanza della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, regolanti la rivalutazione annua gratuita delle prestazioni assicurate;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate condizioni di polizza, da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla rappresentanza della compagnia svizzera di assicurazione « Vita », con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa 31/R, mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 20 novembre 1976, regolanti la rivalutazione annua del capitale assicurato e del premio secondo un'aliquota del saggio medio di rendimento finanziario proveniente da una parte delle attività a copertura delle riserve matematiche, gestite in un apposito fondo;

condizioni particolari di polizza, da applicare alla tariffa 94/R, (M-F), assicurazione di rendita differita con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1967, regolanti la rivalutazione annua della rendita assicurata e del premio secondo un'aliquota del saggio medio di rendimento finanziario proveniente da una parte delle attività a copertura delle riserve matematiche, gestite in un fondo apposito.

Roma, addì 30 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6474)

DECRETO 30 novembre 1982.

Approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 22 giugno 1982 della S.p.a. Norditalia vita, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, da utilizzare per contratti in forma collettiva facenti parte di una speciale categoria, in virtù dell'assegnazione di un'aliquota del rendimento realizzato dalla gestione di parte degli impieghi della Società, integrative delle condizioni di polizza delle forme assicurative più avanti descritte;

Viste le clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate clausole di rivalutazione delle prestazioni assicurate, da utilizzare per contratti in forma collettiva facenti parte di una speciale categoria, integrative delle condizioni di polizza delle forme assicurative di seguito elencate, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, con la sede legale in Milano:

clausola di adeguamento automatico annuale delle prestazioni garantite in contratti collettivi fruenti della copertura assicurativa risultante dalla combinazione della tariffa 6U — mista a premio unico (approvata con decreto ministeriale 15 aprile 1977, n. 10706), tariffa 6A — mista a premio annuo (approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1975, n. 9838) e tariffa di capitale differito con controassicurazione di un capitale crescente, a premio annuo (approvata con decreto ministeriale 16 maggio 1964);

clausola di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate, da applicare alla tariffa A.I.L. - assicurazione delle indennità di licenziamento, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

clausola di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate, da applicare alla tariffa A.I.L./60, approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1974.

Roma, addì 30 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6473)

DECRETO 30 novembre 1982.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di due tassi medi da applicare a contratti di gruppo e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 24 giugno 1982, della società per azioni La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi medi di premio per le assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza;

Vista altresì la domanda, in data 4 novembre 1981, della predetta società, intesa ad ottenere l'applicazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i sottoindicati tassi medi di premio, da applicarsi ad assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni La Pace, con sede in Milano:

tasso medio di premio da applicarsi ai contratti per le assicurazioni di gruppo di L. 0,85, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato, di un capitale pari a tante mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età;

tasso medio di premio, da applicarsi a contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 1,13, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso o dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, di un capitale pari a tante

mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentata dalla società suindicata:

tariffa 14E/5 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, di un capitale crescente nella misura del 5 % annuo composto, a premio annuo parimenti crescente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14E/10 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, di un capitale crescente nella misura del 10 % annuo composto, a premio annuo parimenti crescente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni di polizza delle tariffe 14E/5 e 14E/10;

condizioni di polizza per l'assicurazione senza visita medica del rischio dell'invalidità totale e permanente.

Roma, addì 30 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6472)

DECRETO 12 dicembre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. G.A.M., in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. G.A.M., con sede legale in Cosenza, viale della Repubblica, 171, e sede amministrativa in Roma, via Pio IV n. 6, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 9 novembre 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 26 novembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. G.A.M., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 dicembre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 ottobre 1982.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di L. 101.500.000.000 per la costruzione degli asili-nido comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1982.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 »;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle regioni, uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto che per l'anno 1982 al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta una somma pari a L. 108.000.000.000;

Vista la riduzione di L. 6.500.000.000 (seimiliardicinquecentomilioni) inserita nel primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1982 (A.C. 1955) con la conseguente diminuzione dello stanziamento da lire 108 miliardi a L. 101.500.000.000;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 101.500.000.000 in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commissione interregionale nella seduta del 9 marzo 1982;

Considerato che l'attuale disponibilità di cassa consente di dare corso momentaneamente al pagamento di L. 93.329.081.353 (novantatremiliarditrecentoventinovemilioniottantunomilatrecentocinquantatre) dell'importo dovuto di L. 101.500.000.000 (centounomiliardicinquecentomilioni) e per la differenza si provvederà successivamente con altro provvedimento;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 101.500.000.000 (centounomiliardicinquecentomilioni) per gli scopi di cui alle premesse, suddiviso nella seguente misura:

Piemonte	L.	7.474.960.000
Valle d'Aosta	»	262.780.000
Lombardia	»	14.736.030.000
Bolzano	»	1.634.150.000
Trento	»	1.446.375.000
Veneto	»	7.376.540.000
Friuli-Venezia Giulia .	»	1.955.595.000
Liguria	»	2.605.165.000
Emilia-Romagna	»	6.125.630.000
Toscana .	»	5.120.765.000
Umbria .	»	1.670.180.000
Marche .	»	2.311.870.000
Lazio	»	8.573.320.000
Abruzzo	»	2.250.855.000
Molise	»	540.325.000
Campania	»	11.212.930.000
Puglia	»	7.857.810.000
Basilicata .	»	1.620.965.000
Calabria	»	3.919.065.000
Sicilia	»	9.756.320.000
Sardegna	»	3.028.370.000
Totale .	L.	101.500.000.000

Art. 2.

E' impegnata la spesa di L. 101.500.000.000 (centounomiliardicinquecentomilioni) derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1982.

Art. 3.

E' autorizzato sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1982 il pagamento per complessive L. 93.329.081.353 (novantatremiliardi trecentoventinovemilioniottantunomilatrecentocinquantatre) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura appresso indicata:

Piemonte	L.	6.873.212.000
Valle d'Aosta	»	241.625.000
Lombardia .	»	13.568.145.000
Bolzano	»	1.502.600.000
Trento	»	1.329.939.353
Veneto	»	6.782.715.000
Friuli-Venezia Giulia	»	1.798.165.000
Liguria	»	2.395.445.000
Emilia-Romagna	»	5.632.505.000
Toscana	»	4.708.535.000
Umbria	»	1.535.725.000
Marche	»	2.125.765.000
Lazio	»	7.883.155.000
Abruzzo	»	2.069.655.000
Molise	»	496.825.000
Campania	»	10.310.270.000
Puglia	»	7.225.245.000
Basilicata	»	1.490.480.000
Calabria	»	3.603.575.000
Sicilia	»	8.970.920.000
Sardegna	»	2.784.580.000
Totale . . .	L.	93.329.081.353

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto corrente fruttifero acceso col Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6408)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 novembre 1982.

Immissione in circolazione fino al 30 giugno 1983 di cisterne, destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, costruite in conformità a progetti approvati anteriormente al 22 settembre 1982, sulla base della normativa preesistente al decreto ministeriale 8 agosto 1980.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge del 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto il decreto 8 agosto 1980 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge del 10 luglio 1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto delle materie pericolose che presentano pericolo di esplosione o di incendio devono essere stabilite con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno;

Ritenuta la necessità di consentire all'industria costruttrice il completamento delle proprie strutture tecniche ed organizzative, al fine di adeguarsi alle norme di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1980;

Decreta:

Art. 1.

La immissione in circolazione di cisterne nuove, destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979:

classe 3 (materie liquide infiammabili);
classe 4.1 (materie solide infiammabili);
classe 4.2 (materie soggette all'accensione spontanea);
classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);
classe 5.1 (materie comburenti);
classe 5.2 (perossidi organici),

costruite in conformità a progetti approvati anteriormente a 22 settembre 1982, sulla base della normativa preesistente al decreto ministeriale 8 agosto 1980, è consentita fino al 30 giugno 1983.

Le cisterne di cui sopra possono essere autorizzate al trasporto anche delle materie elencate all'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1982, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 2.

Alle cisterne di cui al precedente art. 1 si applica il disposto dei seguenti marginali dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 8 agosto 1980:

13 (marcatura delle cisterne, etichette e pannelli di pericolo), 15 (estintori), 17, 18 e 19: comuni a tutte le classi;

23.14: classe 3;
24.13: classi 4.1 - 4.2 - 4.3;
25.20: classi 5.1 - 5.2.

Per le cisterne di cui sopra sono da osservare le condizioni di riempimento previste dall'allegato tecnico al decreto ministeriale 8 agosto 1980.

Art. 3.

Alle cisterne di cui al precedente art. 1 è rilasciato il libretto mod. MC 813.

Ad integrazione della documentazione di progetto, per ogni singola cisterna deve essere presentata una relazione, redatta dal costruttore e controfirmata comunque da ingegnere autorizzato a norma di legge all'esercizio della professione in Italia, dalla quale risultino:

i dati tecnici della cisterna e dei relativi accessori da riportare nel libretto mod. MC 813 non desumibili dal progetto approvato;

elenco delle materie al trasporto delle quali la cisterna risulta adibita, redatto in conformità alle norme stabilite dal decreto ministeriale 8 agosto 1980.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(3)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 giugno 1982, n. **963.**

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene autorizzata l'accettazione di un legato a favore dello Stato, consistente in una raccolta di quadri, disegni, stampe, legni incisi, album di disegni e appunti, da destinare alla galleria degli Uffizi, al gabinetto disegni e stampe e alla galleria d'arte moderna di Firenze e alla soprintendenza speciale alla galleria nazionale d'arte moderna di Roma, disposto dalla sig.ra Ferrè Sigrid De Witt con testamento olografo 4 luglio 1972, pubblicato in data 1° giugno 1974, n. 19175 di repertorio, a rogito dottor Giampaolo Valiani, notaio in Firenze, registrato a Firenze in data 12 giugno 1974 al n. 5646.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 35 *Beni culturali, foglio n.* 202

DECRETO 12 agosto 1982, n. **964.**

Autorizzazione alla biblioteca Marucelliana di Firenze ad accettare un legato.

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la biblioteca Marucelliana di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in manoscritti e pubblicazioni, del valore di stima di L. 9.000.000, disposto dal sig. Giulietti Francesco con testamento olografo 19 gennaio 1974, pubblicato in data 14 ottobre 1978, n. 18931 di repertorio, a rogito dott. Elio Di Gloria, notaio in Montecatini Terme (Pistoia), registrato a Pescia (Pistoia) in data 26 ottobre 1978 al n. 2802.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 35 *Beni culturali, foglio n.* 204

DECRETO 10 settembre 1982, n. **965.**

Autorizzazione alla fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, ad accettare un legato.

N. 965. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 5.000.000, disposto dalla sig.ra Rosa Clerici con testamento olografo 16 gennaio 1975, pubblicato in data 29 aprile 1977, n. 45437/11376 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 3 maggio 1977 al n. 2876.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 35 *Beni culturali, foglio n.* 203

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3300/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3301/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3302/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dello olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3303/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1235/82, per quanto riguarda taluni coefficienti da applicare per prodotti lattiero-caseari incorporati in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 3304/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 3305/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 3306/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che abroga gli importi supplementari per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3307/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che abroga gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 3308/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3309/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3310/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3311/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3312/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3313/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3314/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3315/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 350 *del* 10 *dicembre* 1982

(324/C)

Regolamento (CEE) n. 3316/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1982.

Regolamento (CEE) n. 3317/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3318/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3319/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Decisione n. 3320/82/CECA della commissione, del 10 dicembre 1982, relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori nei confronti delle importazioni e delle esportazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3321/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3322/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 3323/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, che sospende, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'applicazione del limite previsto per il riporto di zucchero.

Decisione n. 3324/82/CECA della commissione, dell'8 dicembre 1982, che modifica per la seconda volta la decisione n. 1696/82/CECA relativa alla proroga del sistema di sorveglianza e della disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 3325/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca e in Francia.

Regolamento (CEE) n. 3326/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, che deroga temporaneamente, in virtù del regolamento (CEE) n. 1204/72, all'importo della cauzione fissata alla importazione dei semi di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3327/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, che mantiene il regime all'esportazione, in Danimarca, per i cascami ed i rottami di alluminio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni pubblicato nella « G.U. » n. L 35 del 9 febbraio 1982.

Pubblicati nel n. L 351 *dell'*11 *dicembre* 1982

(325/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 15 dicembre 1982, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Orlando Orozco Melean, ambasciatore della Repubblica del Venezuela a Roma, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 15 dicembre 1982, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlos Sylvestre de Ouro Preto, ambasciatore della Repubblica federativa del Brasile, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 15 dicembre 1982, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Leonel Sebastiao Vieira, ambasciatore della Guinea Bissau, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6330)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica del Libano ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 10 Esteri, foglio n. 71, il Governo della Repubblica del Libano è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 7, al prezzo di L. 295.000.000.

(6329)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Me.Tal. - Costruzioni metalliche meridionali di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met, Costruzioni metalliche, con sede sociale e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Domenico Vetraria, con stabilimento in Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Bresciano Ottolini, con sede e stabilimento in Villanova sul Clisi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(34)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezione maglieria esterna ed intima uomo-donna operanti nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta « Salvatore Maricchiolo di Misterbianco » (Catania), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB.MEI di Asti, è prolungata per un trimestre.

(35)

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte

Con decreto 30 novembre 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte è stato così composto:

Ruspa Carlo, Surdo Aldo e Nocentini Sergio, CGIL; Tessore Luigino e Bacchetta Giovanni, CISL; Bordon Maurizio, UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Luberti Emilio, CISL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Ferretti Carmelo, UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Marandola rag. Angelo, CIDA, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Panzani dott. Paolo, CGII, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ronza p.a. Renzo, CGAI, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Bottinelli dott. Nicola, CGICT, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Anselmo rag. Gian Carlo, ASAC-ANIA, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Billi ing. Sergio e Scollica p.i. Gino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rubano cav. Michele, dirigente superiore, e Ciarcià dott. Domenico, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Orsi dott. Guido, dirigente *pro-tempore* sede regionale INPS, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(6396)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÁ E LA BORSA

Deliberazione 21 dicembre 1982, n. 1216. Prima sessione di esami di idoneità ai sensi degli articoli 8, 13 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ed in particolare gli articoli 8 ,13 e 18, terzo comma:

Delibera:

Art. 1.

E' indetta, per il mese di giugno 1983, la prima sessione di esami di idoneità di cu agli articoli 8, 13 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame:

1) dottori commercialisti e ragionieri, iscritti nel rispettivo albo professionale o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che non abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni;

2) persone, munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

3) professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale che non abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni.

Gli aspiranti debbono rivolgere domanda alla commissione nazionale per le società e la borsa presentandola entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, sottoscritte dallo interessato e redatte in carta da bollo, debbono essere corredate dei documenti attestanti:

la data ed il luogo di nascita,
la residenza,
la cittadinanza,
il certificato di buona condotta.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio oppure con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Le domande debbono, altresì, essere corredate dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dallo articolo precedente.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 3.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove scritte; svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) revisione contabile (principi contabili e di revisione) e contabilità generale;

2) diritto commerciale e tributario d'impresa;

b) prove orali; vertono sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) analisi finanziaria e di bilancio;
2) contabilità analitica dei costi;
3) sistemi di informazione e controlli interni d'azienda;
4) economia d'azienda.

Art. 4.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 5.

Con successive delibere della commissione nazionale per le società e la borsa, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno indicate la sede di esame, la data delle prove scritte, le modalità di svolgimento delle prove d'esame e sarà nominata la commissione di esame ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma addì, 21 dicembre 1982

Il presidente vicario: PAZZI

(17)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente articolo 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La forma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti degli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere per le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esami il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, *nei giorni* 11, 12, 13 *e* 14 *aprile* 1983, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del «*Corpus juris*» e delle «*Institutiones*» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 31 marzo 1983, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1982

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1982
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 328

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;

b) Diritto processuale penale;

c) Diritto internazionale pubblico e privato;

d) Diritto ecclesiastico;

e) Economia politica;

f) Scienza delle finanze;

g) Politica economica e finanziaria;

h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(30)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia e nomina dei vincitori in via di esperimento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2235 dell'8 ottobre 1981, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Gèla, Riesi e Sommatino;

Visti i propri decreti n. 2919 del 4 agosto 1982 e n. 4110 del 25 ottobre 1982, con i quali si è proceduto all'ammissione dei concorrenti;

Visto il proprio decreto n. 2019 del 4 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 del 20 settembre 1982, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visti i fascicoli dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice e l'ordine di preferenza delle sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso indicato in narrativa e conseguentemente è approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti riconosciuti idonei:

1) Migliore dott. Salvatore Carmelo Vincenzo, con punti 145,452 su 240;

2) Sanfilippo dott. Salvatore, con punti 140,208 su 240.

Art. 2.

Sulla base della graduatoria di merito e dell'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle istanze sono dichiarati vincitori:

Migliore dott. Salvatore Carmelo Vincenzo, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela;

Sanfilippo dott. Salvatore, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sommatino.

Art. 3.

Per mancanza di ulteriori idonei il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Riesi non viene assegnato e conseguentemente tale posto rimane vacante.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e dei comuni di Gela, Riesi e Sommatino.

Caltanissetta, addì 16 dicembre 1982

Il medico provinciale f.f.: MURATORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2235 dell'8 ottobre 1981, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Gela, Riesi e Sommatino;

Visto il proprio decreto n. 4786 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei e vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 23 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Migliore Salvatore Carmelo Vincenzo, nato a Catania il 13 agosto 1953 e domiciliato a Gela, via Navarra n. 20, è nominato, in via di esperimento per due anni, ufficiale sanitario del comune di Gela.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente decreto. Qualora non assuma servizio entro il predetto termine sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, e dei comuni di Gela, Riesi e Sommatino.

Caltanissetta, addì 16 dicembre 1982

Il medico provinciale f.f.: MURATORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2235 dell'8 ottobre 1981, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Gela, Riesi e Sommatino;

Visto il proprio decreto n. 4786 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei e vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sanfilippo Salvatore, nato a Sommatino il 2 ottobre 1952 ed ivi residente in via Stati Uniti n. 6, è nominato, in via di esperimento per due anni, ufficiale sanitario del comune di Sommatino.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto. Qualora non assuma servizio entro il predetto termine sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, e dei comuni di Gela, Riesi e Sommatino.

Caltanissetta, addì 16 dicembre 1982

Il medico provinciale f.f.: MURATORI

(6513)

OSPEDALE « CUTRONI-ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(809/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(810/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1982, n. 76.
Ordinamento della formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 16 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità

L'attività di formazione professionale è diretta a costituire un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica che renda effettivo il diritto al lavoro favorendo la piena occupazione mediante l'inserimento dei giovani in attesa di prima occupazione e dei disoccupati nelle attività lavorative, il reinserimento di lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva, la mobilità professionale nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

La presente legge informandosi ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attua una gestione sociale e democratica di tutta l'attività formativa nel territorio regionale attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali, degli operatori del settore e degli allievi.

Il sistema regionale di formazione professionale tende a realizzare il necessario collegamento tra il sistema scolastico generale ed il mercato del lavoro.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche cittadini stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

Le iniziative della formazione professionale devono tener conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.

Nella realizzazione delle iniziative formative la Regione, nel rispetto delle esigenze della programmazione, si ispira ai principi del pluralismo istituzionale, sociale e culturale.

La presente legge fissa i diritti e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di formazione professionale dalla stessa previste.

Art. 2.
Libertà delle iniziative formative

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Qualora le iniziative formative siano gestite direttamente dalla Regione ovvero dalla stessa finanziate la partecipazione e la fornitura del materiale tecnico-didattico necessario sono gratuite e la frequenza degli allievi viene favorita con forme adeguate di promozione e di assistenza, ivi incluse eventuali particolari provvidenze per i lavoratori rientranti dall'estero, per gli affetti da minorazioni e per gli invalidi.

Agli oneri derivanti dall'organizzazione di corsi rivolti a personale dipendente da enti pubblici o istituiti per corrispondere a particolari esigenze di aziende singole o associate o riguardanti liberi professionisti o finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere, sono chiamati a contribuire anche gli enti, le aziende, i professionisti e gli operatori interessati.

Per particolari tipi di corsi può altresì essere richiesto ai partecipanti una tassa di iscrizione od un contributo a titolo di rimborso spese.

Art. 3.
Attività ed interventi

Per conseguire le finalità di cui al precedente art. 1, la Regione provvede:

a) alla programmazione delle iniziative formative;

b) alla definizione dell'ordinamento didattico dei corsi;

c) all'attuazione, attraverso l'I.R.Fo.P., di attività di formazione professionale e degli altri compiti di cui al titolo VI della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, come modificato dalla presente legge, concedendo all'Istituto stesso apposito finanziamento annuale;

d) all'assegnazione di contributi e finanziamenti per lo svolgimento delle attività di formazione professionale;

e) alla realizzazione di attività di studio, ricerca, sperimentazione e coordinamento nel settore, anche per il tramite delle sedi regionali degli enti di formazione professionale;

f) all'orientamento professionale per i candidati e per i frequentanti i corsi formativi; a tal fine la Regione prende gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Per la realizzazione dei suddetti interventi la Regione può avvalersi della consulenza di enti pubblici e privati specializzati, nonché di esperti e della assistenza tecnica dello ISFOL; a tal fine l'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali è autorizzato, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la commissione regionale per la formazione professionale, a stipulare apposite convenzioni.

Art. 4.
Le iniziative formative

Le iniziative formative promosse dalla Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente art. 1, tendono a realizzare un sistema di formazione permanente diretto:

a) alla qualificazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla formazione professionale degli apprendisti in conformità ai principi di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge n. 845/1978;

d) alla qualificazione, riqualificazione o specializzazione dei lavoratori;

e) alla qualificazione, all'aggiornamento, alla riqualificazione o alla specializzazione di lavoratori disoccupati o coinvolti in processi di riconversione o addetti a lavorazioni soggette ad innovazione tecnologica;

f) alla riqualificazione dei lavoratori colpiti da esiti post-traumatici o da subentrate condizioni sanitarie che impongano una riconversione professionale;

g) alla preparazione, all'aggiornamento e al perfezionamento professionale dei dirigenti, quadri ed operatori dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi, dei dirigenti, quadri ed operatori della cooperazione, nonché dei lavoratori autonomi e dei loro collaboratori;

h) alla preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali;

i) all'aggiornamento del personale insegnante della formazione professionale, degli educatori della prima infanzia, degli educatori specializzati, istruttori e personale dei servizi sociosanitari e di assistenza domiciliare, delle comunità educative e dei servizi per gli handicappati, fatte salve le competenze statali in materia;

l) all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale del personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici.

Le iniziative formative possono essere soggette, agli effetti di una corretta funzionalità, ad una particolare regolamentazione, da emanarsi da parte della giunta regionale, qualora lo

richieda la presenza di allievi handicappati fisici, psichici, sensoriali e disadattati, fatta salva la possibilità di realizzare iniziative formative speciali destinate a quegli allievi che non siano in grado di partecipare, neppure con adeguata assistenza, alle iniziative ordinarie, in armonia con le finalità previste dalla legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87; in tali casi la giunta regionale determina l'ammontare e le modalità del relativo contributo.

Le iniziative formative possono essere svolte anche in lingua slovena, tenendo conto di aspetti particolari e specifici della situazione della minoranza slovena.

Limitatamente alle effettive possibilità di attuazione, le iniziative formative possono essere organizzate, d'intesa con gli organi del Ministero di grazia e giustizia, anche negli istituti di prevenzione e pena.

Tutte le iniziative formative del presente articolo possono essere adottate in collaborazione con le Università o con altri Istituti di ricerca scientifica.

Art. 5.

Raccordi con il sistema produttivo

La programmazione e l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo precedente si fondano sulla rilevazione dell'evoluzione del mercato del lavoro e sulle previsioni del suo andamento quantitativo e qualitativo in stretto raccordo con le prospettive e le esigenze di occupazione.

Al fine di soddisfare tali esigenze e per una migliore organizzazione del lavoro, il sistema formativo favorisce l'alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro.

La Regione promuove e disciplina, per gli allievi dei corsi di formazione professionale, adeguati periodi di stage aziendale per il cui svolgimento vengono stipulate, tra aziende ed enti gestori di corsi, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, apposite convenzioni nelle quali sono stabilite la durata e le modalità delle iniziative. In ogni caso l'attività svolta dagli allievi è finalizzata all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

La Regione può intervenire finanziariamente a favore degli enti gestori per le maggiori spese da questi sostenute per lo svolgimento dei periodi di stage aziendale.

Al fine di un maggior raccordo tra sistema formativo e realtà produttiva gli enti gestori sono autorizzati a prendere gli opportuni accordi con le imprese per l'utilizzo di dipendenti di queste ultime in qualità di docenti presso i centri di formazione professionale. Gli enti sono altresì autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi degli artigiani cui, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sia stata attribuita la qualifica di maestro artigiano.

Art. 6.

Attività di ricerca applicata

Il raccordo tra il sistema regionale di formazione professionale ed il sistema produttivo può svilupparsi anche mediante attività di ricerca applicata da effettuarsi presso i centri di formazione professionale.

Tale attività di ricerca, finalizzata all'utilizzo delle potenzialità strumentali ed umane dei centri di formazione professionale, particolarmente in funzione di sostegno alla piccola industria ed alle strutture artigiana e commerciale della regione Friuli-Venezia Giulia, deve tendere a diventare punto di riferimento del sistema regionale di formazione professionale, anche come strumento di una politica attiva del lavoro.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 53 saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 7.

Raccordi con il sistema scolastico

Il sistema regionale di formazione professionale è organizzato in armonia col sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi statali e dai principi che lo informano.

Allo scopo di consentire una concreta attuazione di quanto stabilito al comma precedente, la Regione, mediante apposite convenzioni, può mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore e può altresì utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore per la realizzazione delle attività di formazione professionale.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, la Regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

Art. 8.

Piano regionale per la formazione professionale

Al fine di assicurare agli interventi nel settore della formazione professionale organicità e rispondenza agli indirizzi della programmazione regionale, la Regione elabora ed approva ogni anno, nel quadro di una programmazione pluriennale ed in coerenza con le previsioni del piano di sviluppo, un piano per la formazione professionale che, per la parte a carico della Regione stessa, costituisce momento attuativo del piano pluriennale di spesa.

Entro il mese di agosto gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché, per i territori di rispettiva competenza, i comitati costituiti presso le amministrazioni provinciali ai sensi del successivo art. 13 e i consigli scolastici distrettuali forniscono all'osservatorio del mercato regionale del lavoro e alla direzione regionale dell'istruzione le proprie indicazioni al fine dell'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni di sviluppo socio-economico ed all'andamento del mercato del lavoro, nonché degli obiettivi da raggiungere globalmente, a livello regionale e provinciale nel campo della qualificazione e specializzazione, finalizzati al primo inserimento nel lavoro e di quelli da attuare ai sensi del precedente art. 3.

La stima dei fabbisogni di formazione e gli obiettivi vengono determinati, secondo le indicazioni dell'osservatorio del mercato regionale del lavoro, dalla giunta regionale — sentita la commissione regionale per la formazione professionale — entro il mese di ottobre e comunicata, unitamente ai parametri di finanziamento dei corsi, stabiliti ai sensi dell'art. 10 della presente legge, agli enti gestori, i quali devono formulare le loro proposte di attività entro il successivo mese di dicembre.

Nell'ambito dei fabbisogni e degli obiettivi determinati con le modalità di cui al precedente comma, la direzione regionale dell'istruzione coordina ed integra le proposte di attività, al fine dell'elaborazione del piano regionale per la formazione professionale.

Il progetto di piano viene predisposto dall'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali ed è sottoposto al parere della commissione di cui al successivo art. 13.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il progetto definitivo di piano entro il mese di febbraio.

Il mancato inoltro delle indicazioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non costituisce impedimento all'attuazione delle previste procedure di formazione del piano.

Il piano regionale per la formazione professionale definito con la procedura di cui ai commi precedenti e comprendente l'attività da svolgere nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 settembre, prevede:

a) i corsi gestori dell'I.R.Fo.P. e da altri enti ammessi a finanziamento regionale, e le rispettive sedi di svolgimento;

b) il programma degli interventi di cui al successivo articolo 9, lettere *e)* ed *f)*.

La procedura di cui sopra non si applica alle iniziative con sbocco occupazionale garantito, realizzate in accordo con le parti sociali interessate, nonché alle iniziative di aggiornamento, riconversione, specializzazione e riqualificazione dirette ai lavoratori che già operano nei vari settori produttivi, in quanto soggette ad esigenze occasionali ed urgenti.

In tali casi i corsi sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati provinciali per il mercato del lavoro, sentita la commissione regionale per la formazione professionale.

Art. 9.
Attuazione del piano regionale

La direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ad avvenuta approvazione del piano provvede alla sua attuazione mediante concessione di contributi e finanziamenti a favore degli Enti compresi nel piano per le seguenti finalità:

a) l'esercizio di attività di formazione professionale;

b) l'eventuale assistenza ai partecipanti ai corsi mediante la fornitura di vitto o convitto;

c) l'eventuale integrazione delle spese di gestione dei centri riconosciuti qualora connesse a circostanze eccezionali, ovvero all'effettuazione di iniziative formative a carattere sperimentale;

d) idonei interventi di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria, nei confronti degli allievi con particolare riguardo a quelli affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni psichiche, fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;

e) l'acquisto, o la fornitura attraverso contratti « leasing », delle attrezzature e degli arredi tecnico-didattici per i centri di formazione professionale;

f) l'acquisto delle aree e degli immobili, la costruzione, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di edifici destinati o da destinare a sedi permanenti dei centri di formazione professionale.

Nella spesa ammissibile a contributo è compreso l'onere che il soggetto beneficiario deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza della applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli allievi sono tenuti a concorrere, in base alle condizioni economiche del rispettivo nucleo familiare, alle spese di cui alla precedente lettera *b)* e l'intervento regionale è differenziato a seconda della partecipazione degli stessi.

Il concorso nelle spese non si attua relativamente ai corsi per i quali la convittualità sia elemento essenziale ai fini didattici.

La concessione dei contributi e finanziamenti previsti dal presente articolo è autorizzata altresì per le iniziative, non comprese nel piano di formazione, di cui al penultimo comma del precedente art. 8.

Art. 10.
Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti

Gli interventi per le finalità di cui alla lettera *a)* del precedente art. 9 sono commisurati, in via preventiva, sulla base di appositi parametri da stabilirsi da parte della giunta regionale, sentita la commissione regionale per la formazione professionale.

Il loro definitivo ammontare viene stabilito sulla base delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti del preventivo.

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 9 viene corrisposta fino alla misura dell'80% all'inizio dell'attività formativa e per la restante quota entro novanta giorni dall'avvenuto perfezionamento della rendicontazione della spesa da parte dell'Ente gestore.

L'ammontare degli interventi per le finalità di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 9 viene determinato, di volta in volta, dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 13.

I contributi per le finalità di cui alle lettere *e)* ed *f)* del precedente articolo possono essere concessi fino alla percentuale massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile. Limitatamente alle forniture con contratti « leasing » possono essere concessi contributi annui costanti, per un periodo non superiore a cinque anni, nella misura del 15% del valore delle attrezzature.

Le attrezzature e gli arredi tecnico-didattici per i quali è stato concesso il contributo di cui all'art. 9 lettera *e)*, sono vincolati alla loro destinazione per il periodo indicato nel provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Gli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all'art. 9, lettera *f)*, sono vincolati alla loro destinazione per un periodo di 20 anni dalla conclusione dei lavori; il vincolo è annotato nei libri tavolari e nei registri immobiliari a cura ed a carico degli enti beneficiari.

La giunta regionale può tuttavia disporre, in casi eccezionali lo svincolo anticipato verso restituzione del contributo corrisposto ridotto del 5% per ogni anno trascorso.

La restituzione secondo i criteri del comma precedente è altresì dovuta nell'ipotesi di cui al successivo art. 20, ultimo comma.

Art. 11.
Rendiconti

Gli enti beneficiari dei contributi e finanziamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 9, devono presentare il relativo rendiconto, secondo le modalità stabilite dalla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto termine l'attività oggetto dell'intervento regionale.

Il mancato adempimento costituisce causa di decadenza dei contributi e finanziamenti già concessi ed impedimento alla concessione di ulteriori.

Art. 12.
Vigilanza

La regione esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa anche mediante ispezioni su tutte le attività di formazione professionale previste dall'art. 8 e dall'art. 17, ultimo comma, della presente legge e sui progetti di cui al successivo art. 51, ed impartisce le opportune istruzioni e direttive per l'esatto adempimento delle norme vigenti.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, l'amministrazione regionale può avvalersi, oltreché del personale del servizio della formazione professionale, di esperti e tecnici esterni; a tale fine l'assessore regionale all'istruzione è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della giunta regionale, apposite convenzioni.

Titolo III
COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMITATI PROVINCIALI PER IL MERCATO DEL LAVORO

Art. 13.
Commissione regionale per la formazione professionale e comitati provinciali per il mercato del lavoro

La Regione assicura la partecipazione e la consultazione permanente tramite la commissione regionale per la formazione professionale già istituita con la legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, ed i comitati provinciali per il mercato del lavoro di cui al presente articolo.

La commissione è così composta:

a) l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali in qualità di presidente;

b) il direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;

c) il direttore regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione;

d) il presidente dell'osservatorio del mercato regionale del lavoro o un suo delegato;

e) il direttore del servizio della formazione professionale;

f) il direttore dell'I.R.Fo.P.;

g) tre rappresentanti designati dagli enti gestori dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione;

h) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

i) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative;

l) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

m) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

n) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato;

o) il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;

p) un esperto nel settore scolastico formativo in lingua slovena designato dalla giunta regionale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Servizio della formazione professionale.

Alla sua prima riunione la commissione regionale elegge due vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

La commissione delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

Relativamente ai membri di cui alle lettere *h*), *i*), *l*) e *p*), la nomina a componente della commissione è incompatibile con la qualifica di amministratore di enti di formazione professionale.

Ai componenti la commissione spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività della commissione.

Le amministrazioni provinciali provvedono a dotarsi di comitati provinciali per il mercato del lavoro, presieduti dai presidenti delle province o da assessori loro delegati, di cui dovranno far parte rappresentanti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, del provveditorato agli studi, delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dell'I.R.Fo.P. e degli altri enti di formazione professionale finanziati dalla Regione e operanti nel territorio della provincia.

Art. 14.

Funzioni della commissione regionale e dei comitati provinciali

La commissione regionale per la formazione professionale è organo consultivo dell'amministrazione regionale nel settore.

In quanto tale la commissione esprime pareri:

1) sulla stima dei fabbisogni formativi, sui progetti di piano per la formazione professionale e sulle eventuali modifiche e integrazioni, nonché sulle iniziative di cui al penultimo comma del precedente art. 8;

2) sui parametri di finanziamento dei corsi;

3) sull'ammontare degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 9;

4) sull'ordinamento didattico dei corsi stabilito secondo quanto previsto dal successivo art. 15;

5) sulle proposte di sperimentazione didattica a livello regionale;

6) sulle innovazioni da apportare alla normativa del settore;

7) sul riconoscimento dell'idoneità dei centri a svolgere attività di formazione professionale secondo quanto previsto dal successivo art. 19;

8) su ogni altro argomento per il quale il parere sia previsto da leggi o regolamenti regionali, nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall'assessore regionale all'istruzione, formazione professionale e attività culturali.

Spetta ai comitati provinciali per il mercato del lavoro, limitatamente al territorio di rispettiva competenza:

a) fornire indicazioni e proposte in merito al fabbisogno annuale di attività formativa ed alle iniziative di cui agli ultimi due commi del precedente art. 8;

b) esprimere pareri sull'attività dell'I.R.Fo.P. e degli altri enti di formazione professionale finanziati dalla Regione, nonché sui piani di intervento di cui all'art. 9, lettere *e*) ed *f*).

Titolo IV

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 15.

Ordinamento didattico dei corsi

L'ordinamento didattico dei corsi è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee e nel rispetto delle diverse proposte formative, sentita la commissione di cui all'art. 13 della presente legge.

L'ordinamento prevede:

a) i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata del corso;

b) le attrezzature e le dotazioni indispensabili;

c) le modalità di effettuazione delle prove finali;

d) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all'insegnamento.

I corsi di prima formazione sono articolati in uno o più moduli, in ogni caso non più di quattro ed hanno una durata massima complessiva di 2400 ore, salvo quanto previsto dal successivo comma. Gli allievi vengono inseriti nei corsi al modulo corrispondente alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute.

Non è ammessa la percorrenza utile continua di più di quattro moduli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed eventualmente sentita la commissione di cui all'art. 13 per i corsi di particolare livello artistico e di alto contenuto tecnologico.

La strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro possono essere estese a tutte le iniziative di formazione professionale.

Art. 16.

Prove di accertamento

I corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione si concludono con prove finali d'accertamento dell'idoneità degli allievi.

Alle prove finali non sono ammessi privatisti, salvo il caso degli apprendisti che chiedano di essere ammessi ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

Dette prove si svolgono dinnanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi e nominate dall'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e attività culturali.

Le prove finali dei corsi tenuti in lingua slovena saranno svolte nella stessa lingua. A tal fine la commissione esaminatrice sarà preferenzialmente composta da commissari di lingua slovena.

Delle commissioni fanno parte:

a) un funzionario regionale, di livello non inferiore al V, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria;

f) il direttore del centro o un suo delegato e un docente del corso designato dal collegio dei docenti.

Ai componenti le commissioni d'esame spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale.

La commissione può avvalersi per i propri lavori dell'assistenza, senza titolo né compenso, di altri insegnanti del corso.

La commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto sia dei risultati delle singole prove che delle valutazioni espresse dai docenti del corso a conclusione dello stesso.

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi; gli allievi che non abbiano superato le prove vengono giudicati « non idonei ».

Gli allievi dichiarati « non idonei » possono ripetere, per una sola volta, l'intero corso, se il ciclo è annuale, o i moduli del secondo anno se il ciclo è biennale.

Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ai sensi e nei limiti dell'art. 11 della legge medesima.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Ai soggetti portatori di handicaps che non abbiano raggiunto il livello di professionalità richiesto per il conseguimento dell'attestato di qualifica, viene rilasciata, in sostituzione, una relazione che verifica le specifiche capacità e le conoscenze acquisite dall'allievo.

Al termine dei corsi per i quali non siano previste prove di idoneità, viene rilasciato agli allievi, previo colloquio finale, un attestato di frequenza con l'eventuale indicazione del profitto raggiunto.

Il colloquio è organizzato a cura dell'ente gestore e l'Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante.

Alle prove finali ed ai colloquio di corsi relativi a professioni per il cui esercizio sia richiesta un'apposita patente, o comunque finalizzati al conseguimento di patentini previsti da norme particolari, possono partecipare su richiesta della direzione regionale dell'istruzione, rappresentanti degli organi competenti al rilascio.

Il passaggio da un modulo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del modulo, tramite prove intermedie interne organizzate a cura dell'ente gestore. A tali prove sono ammessi anche coloro che aspirano a frequentare direttamente un modulo intermedio o quello terminale.

Titolo V

Strutture e modalità di gestione

Art. 17.

Enti gestori

Le iniziative formative finanziate dalla Regione possono essere svolte da enti che possiedano i seguenti requisiti:

1) avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro della categoria cui appartengono, compatibilmente con la vigente normativa regionale in materia di formazione professionale;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività.

La Regione per l'attuazione di particolari iniziative formative può avvalersi di imprese e loro consorzi qualora possiedano i requisiti di cui al punto 2) del precedente comma.

Art. 18.

Sedi di formazione professionale

La Regione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 17, attua i corsi e le altre iniziative formative mediante l'attività dei centri di formazione professionale dell'I.R.Fo.P. e degli altri enti indicati nello stesso articolo.

I centri di formazione professionale sono strutture didattiche destinate alla formazione professionale, dotate, stabilmente ed in misura adeguata, di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario per un efficiente funzionamento.

Quando il tipo degli impianti produttivi e dei macchinari, ovvero le tecnologie impiegate lo rendano necessario, l'amministrazione regionale può in ogni caso autorizzare gli enti gestori dei corsi allo svolgimento totale o parziale degli stessi nelle aziende; l'amministrazione regionale può altresì autorizzare l'effettuazione di corsi presso botteghe gestite da maestri artigiani, imprese agricole e commerciali specializzate, anche a gestione familiare.

Le attività di cui al comma precedente, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale, sono poste in essere in base ad apposite convenzioni stipulate tra gli enti gestori dei corsi e le imprese interessate.

Nel caso di particolari interventi suggeriti da esigenze didattiche di tempestività, duttilità e temporaneità, o nel caso di particolari difficoltà organizzative, le iniziative formative possono essere svolte presso sedi occasionali.

Art. 19.

Riconoscimento di idoneità dei centri di formazione professionale

Gli enti di cui al primo comma dell'art. 17, per accedere al finanziamento regionale delle attività di formazione professionale, devono ottenere il riconoscimento di idoneità dei centri in cui le attività si svolgono. Il riconoscimento è concesso dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 13, su domanda dell'ente interessato, nella quale devono essere indicati la sede del centro, l'organico del personale, i servizi, le attrezzature e gli arredi tecnici in dotazione.

Esso è subordinato:

a) alla rispondenza delle iniziative alle esigenze della programmazione regionale, quale risulta dal piano annuale di formazione professionale;

b) alla idoneità degli elementi di cui al comma precedente;

c) al possesso delle necessarie capacità tecniche e formative ed alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 17.

Art. 20.

Obblighi degli enti gestori di centri riconosciuti

Gli enti gestori di centri riconosciuti ai sensi del precedente art. 19 sono tenuti:

a) a mantenere in efficienza i locali e le attrezzature, con l'osservanza dal punto di vista tecnico ed antinfortunistico, delle vigenti norme di legge ed a dotarli del personale necessario;

b) a garantire la partecipazione democratica attraverso la costituzione degli organi collegiali disciplinati dalla presente legge;

c) a realizzare le iniziative formative comprese nel piano regionale, nel rispetto delle norme della presente legge, sulla base degli ordinamenti didattici di cui al precedente art. 15;

d) a sottoporsi alle ispezioni ed ai controlli didattici, tecnici ed amministrativi previsti dal precedente art. 12.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, la giunta regionale, previa eventuale diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, delibera la revoca del riconoscimento del centro al quale si riferiscono gli inadempimenti contestati.

Art. 21.

Diritti degli allievi

Ai frequentanti i corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Gli allievi dei corsi sono assicurati, in ottemperanza alle leggi vigenti, contro gli infortuni sul lavoro, per tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o comunque in luoghi diversi dalla sede dei corsi.

A tal fine si considerano quali « datori di lavoro » ai sensi dell'art. 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, gli enti cui i corsi e le iniziative fanno capo.

Titolo VI

La partecipazione democratica nella formazione professionale

Art. 22.

Organi collegiali

La Regione si propone di realizzare, nel rispetto della disciplina della formazione professionale e delle competenze e responsabilità proprie del personale dirigente, ispettivo e docente, la partecipazione nella gestione della formazione professionale.

A tal fine, in ogni centro di formazione professionale, sono istituiti i seguenti organi:

consiglio di centro;
collegio dei docenti;
assemblea degli allievi.

Le modalità di funzionamento di detti organi verranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 23.

Consiglio di centro

Il consiglio di centro, nel rispetto degli indirizzi generali e delle norme di funzionamento dell'ente gestore e delle direttive impartite dall'amministrazione regionale, esercita funzioni di controllo sociale e consultive.

Le funzioni di controllo sociale concernono le seguenti materie:

a) programma annuale delle attività parascolastiche;

b) utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

c) espulsione degli allievi dal centro per motivi disciplinari.

Le funzioni consultive concernono le seguenti materie:

a) calendario di attività formativa dei corsi;

b) sperimentazione di tecniche e metodi didattici;

c) attività di riqualificazione e di aggiornamento del personale;

d) modalità e fasi di realizzazione del programma didattico dei corsi e delle singole materie;

e) orario del personale docente e non docente, per il periodo di non attività didattica;

f) scelta dei libri di testo e del materiale didattico proposti dai docenti, tenuto conto del programma didattico dei corsi e delle singole materie.

Art. 24.

Composizione del consiglio di centro

Il consiglio di centro è così composto:

a) il direttore del centro;

b) tre rappresentanti del personale docente;

c) due rappresentanti del personale non docente;

d) tre rappresentanti dei genitori degli allievi;

e) tre rappresentanti degli allievi;

f) un rappresentante delle associazioni degli imprenditori dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi in quanto interessati all'attività del centro;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi in quanto interessati all'attività del centro;

h) un rappresentante del distretto scolastico.

Nei centri con un numero di corsi inferiore o uguale a cinque, le rappresentanze di cui ai punti *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono ridotte come di seguito indicato:

b) due rappresentanti del personale docente;

c) un rappresentante del personale non docente;

d) due rappresentanti dei genitori degli allievi;

e) due rappresentanti degli allievi.

Qualora presso il centro sia operante, a cura dell'ente gestore, un convitto, il responsabile di quest'ultimo, o un suo delegato, può partecipare alle riunioni del consiglio di centro.

Ove nello stesso centro siano svolti corsi per giovani e corsi per lavoratori, la rappresentanza degli allievi è distribuita in misura proporzionale al numero degli allievi che frequentano i due tipi di corsi.

La designazione dei rappresentanti del personale docente, non docente, dei genitori e degli allievi, avviene attraverso elezioni da parte delle rispettive assemblee.

Il direttore, quale componente di diritto del consiglio, svolge le funzioni di segretario-coordinatore.

In caso di assenza o impedimento del direttore, le funzioni di segretario-coordinatore sono espletate dal docente più anziano di età.

Il consiglio di centro entra in funzione con la comunicazione da parte dell'ente gestore alla direzione regionale dell'istruzione, dei nominativi dei componenti il consiglio.

Art. 25.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti propone all'ente gestore del centro:

il calendario di attività formativa dei corsi;

le modalità e fasi di realizzazione del programma didattico dei corsi e delle singole materie;

la sanzione disciplinare dell'espulsione per gli allievi del centro;

la strutturazione dell'orario nel periodo di non attività didattica;

la scelta dei libri di testo e del materiale didattico tenuto conto del programma didattico dei corsi e delle singole materie;

le iniziative di sperimentazione di tecniche e metodi didattici nonché di aggiornamento dei docenti del centro.

Il collegio inoltre:

elegge i rappresentanti dei docenti nel consiglio di centro;

dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per gli allievi del centro, su proposta dei docenti del corso;

stabilisce, su proposta dei docenti del corso, la non ammissibilità alle prove finali degli allievi che presentino rilevanti carenze di preparazione;

stabilisce un calendario di massima delle supplenze del personale eventualmente assente con altro personale del centro;

valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività formativa.

Art. 26.

Composizione del collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti di ruolo o a tempo indeterminato, dai docenti a tempo determinato e da chi, di fatto, eserciti mansioni di insegnamento nel centro, nonché dal direttore del centro stesso con funzioni di presidente.

Art. 27.

Assemblea degli allievi

Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro per un numero di ore pari al due per cento dell'ammontare complessivo delle ore programmate per il corso.

Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli allievi.

Durante lo svolgimento delle assemblee gli allievi che non vi partecipano devono essere comunque presenti all'interno del centro.

In relazione agli argomenti da trattare, al numero degli allievi ed alla disponibilità dei locali, e con le modalità di cui ai precedenti tre commi, l'assemblea di centro può articolarsi in assemblee di corso.

Come primo adempimento, l'assemblea degli allievi deve darsi un regolamento che viene approvato dall'ente gestore sentito il consiglio di centro.

L'assemblea elegge nel proprio seno i rappresentanti degli allievi nel consiglio di centro.

Il direttore o un suo rappresentante può partecipare all'assemblea; il direttore può disporne la interruzione in caso di palese impossibilità di svolgimento della stessa.

Titolo VII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 28.

Albo regionale dei docenti della formazione professionale

Presso la direzione regionale dell'istruzione è istituito l'albo regionale dei docenti della formazione professionale finalizzato alla regolamentazione delle assunzioni e della mobilità.

L'albo è suddiviso per provincia e per gruppi omogenei di discipline di insegnamento ed è articolato in due sezioni:

a) nella prima sono iscritti i docenti impiegati con contratto a tempo indeterminato presso centri di formazione riconosciuti;

b) nella seconda sono iscritti gli aspiranti ad ottenere un rapporto di insegnamento, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale.

Gli interessati sono iscritti su loro domanda e possono chiedere in qualunque momento la cancellazione dall'albo.

Art. 29.

Disciplina delle assunzioni

Dovendo procedere a nuove assunzioni, gli enti gestori dei centri riconosciuti sono tenuti, nel rispetto delle singole proposte formative e delle vigenti leggi in materia di collocamento, ad utilizzare gli eventuali lavoratori con contratto a tempo indeterminato in mobilità o con orario ridotto, avuto riguardo alla qualifica professionale necessaria per la realizzazione degli interventi previsti; in mancanza, per il personale docente, gli enti devono far ricorso al personale comunque iscritto all'albo e che disponga dei requisiti richiesti.

In caso di non reperibilità nell'albo, i docenti devono in ogni modo possedere i requisiti richiesti per l'insegnamento ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, numero 845.

Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti dei liberi professionisti o esperti che possono essere saltuariamente impiegati in attività di insegnamento a condizione che la loro prestazione non possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, né dal punto di vista dello stato giuridico, né per quanto riguarda la durata della prestazione stessa.

Art. 30.

Commissione paritetica

Per la formazione e la tenuta dell'albo è istituita presso la direzione regionale dell'istruzione una commissione paritetica composta da:

a) l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali o un suo delegato in qualità di presidente;

b) tre rappresentanti degli enti gestori dei centri di formazione professionale riconosciuti;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione regionale dell'istruzione di livello non inferiore al V.

I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e permangono in carica per la durata della legislatura.

Spettano alla commissione paritetica i seguenti compiti:

1) controllo della gestione dell'albo di cui al precedente art. 28;

2) verifica dello stato occupazionale del personale degli enti gestori dei centri riconosciuti in conseguenza dell'approvazione del piano annuale di formazione professionale;

3) proposte per la determinazione dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale di cui sopra;

4) individuazione delle esigenze di aggiornamento e riqualificazione.

Ai componenti la commissione spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale.

Art. 31.

Mobilità del personale e riconversione

Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, in caso di eventuale ristrutturazione dei centri riconosciuti, si attua la mobilità del personale della formazione professionale.

Qualora la programmazione regionale e le esigenze del mercato del lavoro comportino per gli enti gestori dei centri riconosciuti la necessità di provvedere ad una rilevante trasformazione dei reparti esistenti, la Regione può intervenire, promuovendo od autorizzando ed assumendone gli oneri, idonei corsi di riconversione per il relativo personale docente a tempo indeterminato.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, primo comma, della presente legge i corsi di riconversione possono essere svolti anche dalle università o da istituti di ricerca scientifica.

Nei casi di cui al presente articolo è autorizzata la concessione agli enti di contributi a copertura degli oneri connessi con la retribuzione del personale da riconvertire per il periodo strettamente necessario alla riconversione.

Titolo VIII

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1978, N. 42
ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 32.

L'art. 29 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Art. 29 - *Finalità e attribuzioni.* — L'istituto è strumento di attuazione del piano regionale per la formazione professionale. Esso è quindi preposto alla gestione dei corsi assegnatigli dal citato piano regionale ed allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) gestione dei centri regionali di formazione professionale e attuazione di interventi formativi in sedi isolate e occasionali;

b) istituzione, soppressione e ristrutturazione, previa approvazione da parte della giunta regionale, dei centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale;

c) promozione e valorizzazione della formazione professionale attraverso la sperimentazione di tecniche e metodi didattici a contenuto innovativo, o attraverso altre iniziative indicate dall'amministrazione regionale;

d) consulenza tecnico-didattica agli enti gestori di corsi di formazione professionale che ne facciano richiesta;

e) accertamento attitudinale dei richiedenti l'ammissione ai corsi e assistenza psico-tecnica agli allievi dei centri dell'istituto e degli altri enti, qualora questi ne facciano richiesta;

f) elaborazione e realizzazione, anche per conto di enti ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti ammessi al contributo del Fondo sociale europeo, nonché assistenza tecnica alle strutture formative impiegate per detti progetti;

g) predisposizione e realizzazione di progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale dell'istituto o di altri enti, qualora questi ne facciano richiesta; detti progetti possono essere attuati anche mediante convenzioni con le università e con le istituzioni specializzate;

h) organizzazione, secondo le esigenze, di corsi in lingua slovena;

i) organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale regionale.

L'I.R.Fo.P. può svolgere particolari iniziative nel settore della formazione professionale su incarico dell'amministrazione regionale nonché su finanziamento della stessa qualora dette iniziative comportino rilevanti oneri a carico del bilancio dell'istituto. Può altresì curare la gestione commerciale connessa all'albergo scuola di Marina di Aurisina ».

Art. 33.

L'art. 31 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, così modificato dall'art. 214 della legge regionale 31 agosto 1981, numero 53, è sostituito dal seguente:

« Art. 31 - *Consiglio di amministrazione.* — Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è così composto:

a) dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, in qualità di presidente;

b) dal direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;

c) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in sede nazionale;

d) da tre membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

e) da un membro eletto dal personale, in servizio continuativo presso l'istituto, tra i dipendenti stessi;

f) da cinque esperti nominati dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, di cui uno per i corsi in lingua slovena.

Alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'istituto il quale funge anche da segretario.

La nomina a componente il consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di consigliere regionale o con la qualifica di amministratore o dipendente di enti di formazione professionale, con l'eccezione per il membro di cui alla precedente lettera *e*), nonché con l'esercizio professionale di attività di formazione professionale.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente nonché quando ne sia fatta domanda motivata da almeno quattro consiglieri o dal collegio dei revisori.

La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico.

La decadenza viene rilevata dal consiglio di amministrazione al quale compete promuovere la sostituzione dei componenti decaduti.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività del consiglio di amministrazione ».

Art. 34.

L'art. 32 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Art. 32 - *Compiti del consiglio di amministrazione.* — Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo e relative variazioni ed il conto consuntivo, nonché l'eventuale esercizio provvisorio;

b) i regolamenti interni per il funzionamento dell'istituto;

c) la istituzione, la soppressione, la ristrutturazione dei centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale;

d) l'individuazione di sedi isolate e occasionali necessarie allo svolgimento delle iniziative formative non realizzabili nei centri regionali di formazione professionale;

e) il piano annuale dell'attività dell'istituto da proporre alla direzione regionale dell'istruzione per l'inclusione nel piano regionale di formazione professionale;

f) gli incarichi di insegnamento da conferire, tramite assunzione a tempo determinato ovvero con contratto d'opera, e i criteri da seguire per la mobilità del personale docente, amministrativo e di servizio, in connessione con lo svolgimento del l'attività di cui alla lettera precedente;

g) le eventuali assunzioni a tempo determinato di personale per le sedi isolate e occasionali;

h) l'attribuzione di incarichi speciali a personale altamente qualificato per l'attuazione dei corsi previsti dalla presente legge e la determinazione del relativo trattamento economico;

i) i programmi per l'attuazione dei compiti di cui al precedente art. 29, così come modificato dall'art. 32 della presente legge;

l) l'istruzione di eventuali commissioni consultive;

m) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'istituto;

n) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;

o) gli atti ed i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;

p) le convenzioni con enti pubblici o privati, o con esperti, per l'assegnazione di incarichi speciali di studio o ricerca in materia di formazione professionale;

q) ogni altro affare interessante l'attività dell'istituto ad esso sottoposto dal presidente.

Il consiglio di amministrazione può delegare il presidente a disporre provvedimenti per l'attuazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, stabilendone i limiti massimi di spesa autorizzabile.

Il consiglio di amministrazione predispone, altresì, alla fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dell'attività svolta e formula proposte per il piano regionale per la formazione professionale ».

Art. 35.

L'art. 33 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Art. 33 - *Approvazione delle deliberazioni.* — Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, per il controllo di legittimità e la successiva approvazione, alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione e dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento. L'instaurazione del procedimento istruttorio interrompe il termine per non più di dieci giorni dal momento della presentazione alla direzione regionale dell'istruzione delle eventuali controdeduzioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 32, sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale, per il tramite della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali che provvede ad inoltrarle entro quindici giorni dal loro ricevimento ».

Art. 36.

L'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Art. 34 - *Presidente.* — Al presidente spetta la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell'istituto.

Egli convoca, altresì, il consiglio di amministrazione e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'istituto medesimo che non spettino ad altri organi.

In caso di urgenza o necessità, il presidente può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio di amministrazione, da ratificare nell'adunanza immediatamente successiva.

Il presidente nomina un componente del consiglio di amministrazione, con esclusione di quello di cui alla lettera *e*) del precedente art. 31, così come modificato dall'art. 33 della presente legge, con il compito di sostituirlo, in caso di sua assenza od impedimento, alla presidenza dell'istituto ».

Art. 37.

L'art. 35 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Art. 35 - *Direttore.* — Alla direzione dell'istituto è preposto un direttore.

Allo stesso, fino all'esatta definizione delle competenze dei singoli livelli funzionali e fermo restando quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta di: coordinare e controllare le unità organizzative in cui si struttura l'istituto assicurandone il regolare funzionamento; predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e del programma di attività, nonché le proposte di variazione in corso di esercizio; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei decreti del presidente; ordinare le spese, nei limiti di stanziamento dei singoli capitoli del bilancio di previsione ».

Art. 38.

L'art. 36 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Art. 36 - *Collegio dei revisori.* — Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, scelti fra i revisori ufficiali dei conti, sono proposti dall'assessore regionale alle finanze; due revisori effettivi, di cui uno scelto tra i revisori ufficiali dei conti ed un revisore supplente sono proposti dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.

I componenti il collegio restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo collegio.

In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal presidente dell'istituto.

Il collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza.

La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal collegio dei revisori che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

Al collegio dei revisori compete:

esaminare e riferire al consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che a tale scopo devono essere trasmessi al collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del consiglio di amministrazione;

compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell'istituto; a tal fine il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo ».

Art. 39.

L'art. 37 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, viene sostituito dal seguente:

« Art. 37 - *Compensi.* — Qualora spettanti in base alle disposizioni vigenti in materia, ai componenti il consiglio di amministrazione compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e ai revisori effettivi un'indennità annuale di carica.

La misura di detti compensi viene determinata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa e su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori compete altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale ».

Art. 40.

Al secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, le parole « ... il mese di ottobre ... » vengono sostituite dalle parole « ... il mese di novembre ... ».

Art. 41.

All'art. 39 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« L'I.R.Fo.P. ha un proprio servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito ».

Titolo IX

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELL'I.R.FO.P.

Art. 42.

Ordinamento degli uffici

L'I.R.Fo.P. si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione da cui dipendono i centri regionali di formazione professionale ed i seguenti servizi:

1) servizio della programmazione didattica;

2) servizio tecnico-patrimoniale;

3) servizio di ragioneria e del personale.

Art. 43.

Compiti della direzione

La direzione assicura il coordinamento delle attività dei diversi servizi e il loro regolare funzionamento svolgendo inoltre i compiti non espressamente attribuiti alla competenza dei servizi medesimi.

Spetta in particolare alla direzione curare la segreteria degli organi istituzionali e gli affari generali di interesse dell'istituto ivi compresi studi, ricerche, servizio stampa e pubbliche relazioni.

Art. 44.

Servizio della programmazione didattica

Il servizio svolge tutti i compiti di programmazione, di studio, di coordinamento e di controllo dell'attività didattica, ivi compresi quelli amministrativi e tecnici strettamente connessi, ove non attribuiti ad altri servizi.

Art. 45.

Servizio tecnico-patrimoniale

Il servizio provvede allo svolgimento di tutti i compiti di carattere tecnico-patrimoniale riguardanti le attività dell'istituto, ivi compresi quelli inerenti il servizio di provveditorato.

Art. 46.

Servizio di ragioneria e del personale

Il servizio provvede ad esercitare il controllo contabile sugli atti dell'istituto, alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto ed agli atti necessari per la liquidazione ed il pagamento delle spese e l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Svolge inoltre tutti i compiti connessi allo stato giuridico, normativo ed economico del personale assunto dall'istituto ai sensi della presente legge, nonché le attribuzioni demandate dall'amministrazione regionale per il personale del ruolo unico.

Art. 47.

Organizzazione degli uffici

Nell'ambito della dotazione organica dell'istituto stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, su proposta del consiglio di amministrazione, è fissato il contingente di ciascun centro dell'istituto medesimo.

L'assegnazione del personale all'interno delle singole unità organizzative è disposta secondo quanto previsto dall'art. 4 della citata legge regionale n. 53/1981.

Nell'ambito dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione all'atto della predisposizione del piano annuale di attività, viene attuata, tra i vari centri dell'istituto, la mobilità del personale necessaria alla realizzazione delle iniziative comprese nel piano stesso, secondo la procedura prevista dalla vigente normativa sul personale regionale.

Art. 48.

Personale dell'I.R.Fo.P.

Alla copertura dei posti previsti per l'istituto dal decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 53/1981 si provvederà con personale del ruolo unico regionale.

Nella prima applicazione della presente legge, nel limite massimo di centoventi unità, suddivise per livello retributivo funzionale secondo quanto stabilito dalla allegata tabella, si provvederà all'inquadramento, con effetto dal 1° gennaio 1983, tramite prova d'esame teorica e/o tecnico-pratica e valutazione degli eventuali titoli, del personale assunto dall'I.R.Fo.P. a tempo determinato.

A detta prova è ammesso a partecipare il personale in servizio nell'anno formativo 1981-82.

Sono valutati ai fini del precedente comma solo i contratti relativi a prestazioni di lavoro a tempo pieno o di almeno 20 ore settimanali.

La ripartizione tra specializzazioni dei posti previsti per ciascun livello funzionale-retributivo nell'allegata tabella, il programma e le modalità di svolgimento della prova d'esame, finalizzata all'inserimento nel ruolo unico regionale, nella posizione giuridica ed economica iniziale del livello funzionale corrispondente a quello stabilito nel contratto di assunzione a termine, in relazione ai diversi profili professionali e, relativamente alla specializzazione didattica, per gruppi di materie omogenee, saranno determinati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa su proposta dell'assessore all'istruzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'I.R.Fo.P. e le organizzazioni sindacali.

Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della commissione esaminatrice, di cui un membro, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale n. 53/1981.

Per l'attuazione di particolari iniziative previste dal piano annuale di formazione professionale, l'istituto può conferire, per quelle discipline cui non possa provvedersi con personale docente di ruolo, incarichi di insegnamento per ciclo formativo, non rinnovabili, entro il limite del 10% del suddetto personale di ruolo.

L'istituto può altresì assumere temporaneamente personale docente in sostituzione degli insegnanti di ruolo in congedo straordinario.

Limitatamente alle attività da svolgere in sedi isolate o occasionali l'istituto può assumere a tempo determinato e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi, personale docente, amministrativo e di servizio nella misura massima di venti unità per ciascuna sede.

Per i docenti da assumere con contratto a tempo determinato l'istituto può utilizzare il personale eventualmente disponibile nell'albo di cui al precedente art. 28.

Al personale assunto a tempo determinato, viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione tabellare iniziale del corrispondente livello funzionale del personale regionale.

Nel caso di corsi alberghieri, al personale vengono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico previsti nel contratto nazionale di lavoro per il settore alberghiero ad esclusione degli insegnanti di materie teoriche ai quali spetta il trattamento di cui al precedente comma.

Art. 49.

Personale del centro alberghiero di Marina di Aurisina

Al centro alberghiero di Marina di Aurisina è destinato un contingente di personale non superiore a settantaquattro unità.

Alla copertura di tali posti si fa fronte con il personale del ruolo ad esaurimento di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e, per i posti disponibili, mediante assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalla Regione, previo superamento di una prova d'esame a carattere tecnico-pratico, di personale al quale si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero; al direttore del centro alberghiero si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di albergo.

Il personale del citato ruolo ad esaurimento ha facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione a tempo indeterminato con l'applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero.

Nella prima applicazione della presente legge, la prova di esame di cui al secondo comma è riservata, nel limite massimo di quaranta unità, al personale assunto a tempo determinato, che abbia prestato servizio presso il centro alberghiero di Marina di Aurisina per un periodo non inferiore a quello previsto come prova dal citato contratto collettivo.

Il programma e le modalità di svolgimento della prova d'esame saranno determinati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore all'istruzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'I.R.Fo.P. e le organizzazioni sindacali.

Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della commissione esaminatrice di cui un membro, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale n. 53/1981.

Per esigenze stagionali connesse con l'attività turistico-ricettiva del centro alberghiero di Marina di Aurisina, l'I.R.Fo.P. è autorizzato ad assumere nel limite massimo di dieci unità, personale con contratto alberghiero a tempo determinato.

Art. 50.

Disposizioni finali e transitorie

In conseguenza di quanto disposto dal precedente art. 48 il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'art. 172 della legge regionale n. 53/1981 viene aumentato di centoventi unità suddivise, per livello retributivo funzionale, secondo quanto indicato nell'allegata tabella.

Le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 48 e 49 dovranno avere luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'inquadramento del personale di cui all'art. 48 e all'attuazione di quanto previsto all'art. 49 l'I.R.Fo.P. è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite strettamente necessario per far fronte alla gestione del piano di formazione professionale approvato dalla giunta regionale e affidato all'istituto.

In attesa dell'emanazione di apposita normativa relativa all'orientamento scolastico e professionale, l'istituto è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato il personale necessario per svolgere i compiti che l'amministrazione regionale gli affida in tale settore ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.

Al suddetto personale si applicherà il trattamento economico di cui al penultimo comma del precedente art. 48.

Titolo X

NORME PARTICOLARI

Art. 51.

Formazione degli apprendisti

La formazione professionale degli apprendisti, ai sensi dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si fonda sull'alternanza dell'esperienza di lavoro presso le aziende con la formazione teorica, che conferisca all'apprendista le nozioni tecniche indispensabili per il conseguimento della qualifica, presso i centri di formazione professionale.

L'insegnamento teorico deve svolgersi attraverso un monte ore di formazione possibilmente concentrato in un unico periodo dell'anno e si attua mediante idonei cicli promossi o autorizzati dalla Regione.

La durata e le modalità di svolgimento dei cicli formativi per apprendisti, nonchè i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi, vengono determinati dalla giunta regionale su proposta delle parti sociali e sentita la commissione regionale per la formazione professionale.

Durante la frequenza ai corsi gli apprendisti conservano il diritto alla retribuzione.

Le capacità professionali conseguite dagli apprendisti, tramite l'esperienza di lavoro e la frequenza dei cicli di formazione, vengono accertate mediante una prova finale svolta nei modi e termini fissati dall'art. 16 della presente legge; tale prova ha il valore previsto dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 52.

Accesso ai fondi comunitari e al fondo di rotazione

L'amministrazione regionale predispone il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale finalizzando gli stessi all'accesso ai fondi previsti dalle Comunità europee ed, in particolare, al Fondo sociale europeo, nonchè al fondo di rotazione istituito con la legge n. 845/1978.

Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, possono anche essere autorizzati ad eccedere ai fondi di cui al precedente comma istituiti ed organismi pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi del piano di sviluppo e compatibili con gli interventi posti in essere ai sensi del precedente art. 8.

Per consentire l'ammissione ai contributi comunitari di progetti di rilevante interesse regionale e non rientranti nelle previsioni del fondo di rotazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Titolo XI

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 53.

Con regolamento da emanarsi con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione della legge medesima.

Art. 54.

Sono abrogati i titoli I, II, III, IV e V della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, la legge regionale 3 novembre 1980, numero 59, e le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 55.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 3, primo comma, lettera *c*), fanno carico al cap. 8081 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 56.

Per le finalità di cui al precedente art. 3, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 8, categoria IX il cap. 8005 con la denominazione: « Spese per consulenze di enti pubblici e privati per interventi nel settore della formazione professionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

All'onere complessivo di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 8078 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 8005 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 57.

Per le finalità di cui al precedente art. 9, primo comma, lettera *e*), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito « per memoria » al titolo II, sezione IV, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 8093 con la denominazione « Contributi per l'acquisto e la fornitura di attrezzature e di arredi per i centri di formazione professionale ».

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 8093 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 58.

Per le finalità di cui al precedente art. 9, primo comma, lettera *f*), è autorizzata, per gli esercizi dal 1982 al 1984, la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 8094 con la denominazione: « Contributi per l'acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei centri di formazione professionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 8078 del precitato stato di previsione.

Art. 59.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 9, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e quelli derivanti dalla concessione dei contributi di cui al precedente art. 31, ultimo comma, fanno carico al cap. 8078 dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 60.

Per le finalità di cui al precedente art. 12, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 8, categoria III, il cap. 2809 con la denominazione: « Spese relative alla stipula di convenzioni con esperti e tecnici esterni per la vigilanza e le ispezioni sull'attività di formazione professionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

All'onere complessivo di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 8078 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 2809 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 61.

Le spese derivanti dal funzionamento della commissione regionale per la formazione professionale, istituita con il precedente art. 13, nonchè le spese derivanti dal funzionamento della commissione paritetica istituita con il precedente art. 30 fanno carico al cap. 1716 del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 62.

Le spese derivanti dall'inquadramento del personale di cui al secondo comma del precedente art. 48 fanno carico, a decorrere dall'esercizio 1983, agli appropriati capitoli del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Art. 63.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al secondo comma del precedente art. 49 fanno carico ai capitoli 221, 225, 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 64.

Per le finalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 52, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito « per memoria » al titolo II, sezione IV, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 8095 con la denominazione « Contributi per l'ammissione ai finanziamenti comunitari di progetti regionali inerenti al settore della formazione professionale ».

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 8095 viene riportato nello elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 65.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 novembre 1982

COMELLI

TABELLA

Suddivisione per livello retributivo funzionale del personale di cui all'art. 48, secondo comma

VI	livello	3
V	livello	93
IV	livello	11
III	livello	3
II	livello	10
		120

Visto, *il presidente*: COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1982, n. 77.

Interventi per l'avviamento di impianti cooperativi di rilevanza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 16 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio 1982 ad erogare la somma di lire 400 milioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinchè tale importo venga messo a disposizione dell'organismo cooperativo che provvederà alla gestione del centro di svezzamento vitelli realizzato dall'ente stesso.

L'organismo cooperativo potrà disporre liberamente e direttamente di detto fondo per gli approvvigionamenti di vitellame da svezzare e potrà altresì accedere, per la parte di esigenze non soddisfatte con il fondo di dotazione ottenuto, ad altre eventuali provvidenze legislative.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio 1982 ad erogare la somma di lire 400 milioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinchè con essa sovvenga, nella fase di avviamento, alle spese di esercizio dell'organismo cooperativo che provvederà alla gestione del centro di svezzamento vitelli realizzato dall'ente stesso.

Tale provvidenza non precluderà all'organismo cooperativo la possibilità di adire ad altre agevolazioni previste per i medesimi scopi ove parte delle esigenze non potessero essere soddisfatte dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzato, con fondi conferitigli all'uopo dall'amministrazione regionale, a concedere concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizi con ammortamento fino ad un anno per consentire ad allevatori singoli o associati oppure a stalle sociali cooperative, che conducono aziende ubicate nella Regione, l'acquisto di vitellame svezzato dall'organismo cooperativo che provvede alla gestione del centro di svezzamento di cui ai precedenti articoli.

Il tasso a carico dei prestatari sarà stabilito per questi prestiti, con deliberazione della giunta regionale, in misura non inferiore a quella determinata dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico negli interessi.

Le operazioni di cui al primo comma sono garantite dai privilegi previsti per i prestiti di esercizio dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche e integrazioni. A esse si applicano pure le disposizioni contenute nella legge 9 febbraio 1963, n. 130.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio 1982 a erogare la somma di lire 500 milioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinchè tale importo venga messo a disposizione dell'organismo cooperativo che gestisce il centro per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi costruito in Codroipo.

L'organismo cooperativo potrà disporre liberamente e direttamente di detto fondo per la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti.

L'attribuzione di detto fondo di dotazione non precluderà tuttavia all'organismo cooperativo di cui al primo comma la possibilità di accedere ad altre eventuali provvidenze previste, per i medesimi scopi, ove parte delle esigenze non potesse essere soddisfatta con il fondo di dotazione ottenuto.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio 1982 ad erogare la somma di lire 550 milioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinchè tale importo venga messo a disposizione della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia - COO.P.A.

L'organismo cooperativo predetto potrà disporre liberamente e direttamente di detto fondo per la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti.

L'attribuzione di detto fondo di dotazione non precluderà tuttavia all'organismo cooperativo di cui al primo comma la possibilità di accedere ad altre eventuali provvidenze previste, per i medesimi scopi, ove parte delle esigenze non potesse essere soddisfatta con il fondo di dotazione ottenuto.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 7.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7381 con la denominazione: « Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la costituzione di un fondo di dotazione a favore dell'ente cooperativo gestore del centro svezzamento vitelli » e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 3, partita n. 22, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 8.

Per le finalità previste dal precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7382 con la denominazione: « Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per sovvenire alle spese di esercizio dell'ente cooperativo gestore del centro svezzamento vitelli » e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede come segue:

per lire 110 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3, partita n. 22, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 290 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 9.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 viene istituito, con decorrenza dell'esercizio 1983, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7383 con la denominazione: « Finanziamenti all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio con ammortamento fino ad un anno per l'acquisto da parte di allevatori singoli o associati oppure di stalle sociali, che conducono aziende ubicate nella Regione, di vitellame svezzato » e con lo stanziamento complessivo di lire 640 milioni suddiviso in ragione di lire 320 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984. Al predetto onere complessivo di lire 640 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3, partita n. 22, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

Art. 10.

Per le finalità previste dal precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7384 con la denominazione: « Finanziamenti all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la costituzione di un fondo di dotazione a favore dell'ente cooperativo gestore del centro per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione dei formaggi costruito in Codroipo » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 5 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7385 con la denominazione: « Finanziamenti all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la costituzione di un fondo di dotazione a favore della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia - COO.P.A. » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 550 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Triste, addì 16 novembre 1982

COMELLI

(5862)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. 52.

Modificazione alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 1° *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37, è soppresso. La distanza degli appostamenti è regolata dal testo del secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 29 novembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 *ottobre* 1982 (*atto n.* 732) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *novembre* 1982.

(6205)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1982, n. **50**.

Deroga al penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/1979: « Disposizioni sull'ordinamento dei livelli retributivi e sul trattamento giuridico ed economico dei collaboratori regionali, in attuazione dell'accordo contrattuale nazionale relativo al periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 per il personale delle regioni a statuto ordinario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 138 *del* 24 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga all'art. 5, penultimo comma, della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, la graduatoria del concorso pubblico a posti del secondo livello retributivo ancora efficace all'entrata in vigore della presente legge, resta valida per due anni dalla data della sua approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 novembre 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1982, n. **51**.

Delega alle province e ai comuni in materia di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 138 *del* 24 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono delegate alle province ed ai commi, per le strade di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 2.

L'attività istruttoria concernente l'autorizzazione di cui al precedente art. 1, è effettuata sulla base della vigente normativa statale, dei conseguenti decreti ministeriali e delle eventuali direttive regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 novembre 1982

TURCI

(6204)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830050)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000

Un fascicolo **L. 500** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.